

DECRETO DIGNITÀ

Venerdì 13 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Dignità” che introduce alcune novità sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato diretto e in somministrazione.

Di seguito il confronto e le relative evoluzioni normative.

TEMPO DETERMINATO DIRETTO

12 mesi senza obbligo di inserimento causale.

Fino a 24 mesi complessivi, compresi di proroghe e rinnovi (per mansioni di pari livello e categoria), **con obbligo di indicazione della causale.**



Durata massima del contratto e causale

Nessuna modifica rispetto alla precedente normativa.



Divieti

4 proroghe nell'arco dei **24 mesi**, a prescindere dal numero dei rinnovi.



Proroghe e rinnovi

10 gg se il primo contratto era inferiore a 6 mesi, **20 gg** se il primo contratto era superiore a 6 mesi.

I ccnl possono indicare limiti differenti. Non si applica ai lavoratori stagionali.



Stop&go

TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE

12 mesi senza obbligo di inserimento causale.

Fino a 24 mesi complessivi, compresi di proroghe e rinnovi (per mansioni di pari livello e categoria), **con obbligo di indicazione della causale.**

Nessuna modifica rispetto alla precedente normativa.

6 proroghe per ogni contratto di lavoro in somministrazione.

10 gg se il primo contratto era inferiore a 6 mesi, **20 gg** se il primo contratto era superiore a 6 mesi, attivati anche presso utilizzatori diversi.

Il ccnl può indicare limiti differenti. Non si applica ai lavoratori stagionali.

20% sul numero di contratti a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto.



Limiti numerici

La percentuale di utilizzo è stabilita dal contratto collettivo dell'utilizzatore, ad eccezione dei casi extra contingentamento.

Il lavoratore con attività superiore a 6 mesi ha **diritto di precedenza** per i 12 mesi successivi al termine dell'attività, per le assunzioni a tempo indeterminato.



Diritto di precedenza

Non si applica ai lavoratori somministrati.

Ad ogni rinnovo di contratto, il contributo aggiuntivo dell'1,4% deve essere aumentato di **0,5 punti percentuali**.



Contributo aggiuntivo 0,50%

Ad ogni rinnovo di contratto, il contributo aggiuntivo dell'1,4% deve essere aumentato di **0,5 punti percentuali**.

ALTRE MODIFICHE

Fase stragiudiziale

Ci sono ora **180 giorni** (rispetto ai 120 di prima) per impugnare il licenziamento da un contratto a tempo determinato.

Licenziamento

Il contratto a tutele crescenti, prevedendo l'aumento dell'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo, scoraggia ulteriormente l'utilizzo del rapporto indeterminato che passa da **un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24**, nel caso in cui licenziamento fosse dichiarato illegittimo, a **un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità**.

Perché scegliere la somministrazione?

Nonostante le novità normative introdotte, il Decreto Dignità conferma, di fatto, la somministrazione come strumento vantaggioso rispetto al contratto di lavoro a tempo determinato.

Flessibilità

Selezione, formazione e gestione del personale

Consulenza giuslavoristica costante

Punto di riferimento solido

